



Città Metropolitana di Palermo

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le *misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo* sono volte a contrastare e ridurre il rischio di circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento del terrorismo, attraverso delle azioni che permettono di individuare le operazioni economico-finanziarie che possano generare anche il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio di denaro proveniente da azioni illecite o dal finanziamento del terrorismo, nazionale o internazionale.
2. Le presenti disposizioni rispondono ai principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa vigente e definiscono il sistema organizzativo interno con l'obiettivo di supportare gli organi dell'Ente nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno. Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'Amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.
3. L'apparato antiriciclaggio svolge, altresì, un ruolo essenziale nella prevenzione del rischio di infiltrazione criminale nell'utilizzo dei fondi derivanti dal PNRR, garantendo l'individuazione tempestiva di eventuali sospetti di deviazione delle risorse rispetto alle finalità per le quali sono state erogate ed evitando che le stesse vengano impiegate per alimentare l'economia illegale.

ARTICOLO 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 231/2007, la Città Metropolitana di Palermo in qualità di Ente competente all'espletamento di attività di amministrazione attiva nell'ambito di procedimenti o procedure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, del predetto art. 10, è tenuta a rispettare gli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette alla UIF, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. La Città Metropolitana di Palermo, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adotta misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere segnalate.
3. Le disposizioni delle presenti misure organizzative si rivolgono a tutte le Direzioni dell'Ente che, in ragione della natura delle attività da esse svolte, sono impegnate nella realizzazione di operazioni di carattere economico-finanziario, connesse alla trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipologia, o alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.
4. Le misure si applicano, altresì, a tutte le Società con partecipazione totale o parziale della Città

Metropolitana di Palermo nel capitale azionario e sotto il controllo diretto o collegato della Città Metropolitana di Palermo, nelle forme del controllo analogo.

5. L'inosservanza delle norme di cui all'art. 10, del D.Lgs. 231/2007, assume rilievo ai fini dell'articolo 21 (*"Responsabilità dirigenziale"*), comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'omissione della segnalazione può, altresì, determinare l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, configurandosi come un inadempimento rispetto al dovere d'ufficio.

ARTICOLO 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni normative di riferimento in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono le seguenti:

- D.Lgs. del 22 giugno 2007, n. 109, *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *"Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"* e s.m.;
- D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006"*;
- Provvedimento della Banca D'Italia – UIF 23 aprile 2018, *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*;
- D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, *"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"*;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022 n. 55 in tema di individuazione del "Titolare Effettivo";
- Provvedimento della Banca D'Italia – UIF 11 aprile 2022 *"Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR"*.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI

1. Il comma 4, dell'art. 2, del D.Lgs. 231/2007, definisce **"riciclaggio"** come:

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 648-bis del Codice Penale, il riciclaggio si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. L'art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 109/2007, definisce “**finanziamento del terrorismo**” come, *qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.*

3. Nelle presenti misure organizzative si intendono per:

- “**indicatori di anomalia**”, le fattispecie rappresentative di comportamenti atipici, finalizzate a facilitare la valutazione, da parte dei segnalanti, di eventuali profili di sospetto relativi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
- “**mezzi di pagamento**”, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- “**operazione**”, la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- “**operazione sospetta**”, un'operazione che, per le sue caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza rilevante conosciuta nell'ambito delle funzioni svolte, sulla base degli elementi disponibili - acquisiti nell'esercizio dell'attività professionale o a seguito del conferimento di un incarico - induca a ritenere, sospettare o avere un fondato motivo per presumere che siano in corso, siano state effettuate o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 5 – LE OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 “I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

2. Sono definite sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche delle capacità economiche e dell'attività svolta dal soggetto preso in considerazione, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Il sospetto deve basarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività ordinaria. Tale valutazione deve tenere conto anche degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla UIF.

4. Gli indicatori di anomalia costituiscono un elenco non esaustivo di specifiche tipologie di operazioni o di comportamenti considerati atipici e potenzialmente riconducibili ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi sono finalizzati a facilitare l'individuazione delle operazioni sospette, contribuendo a ridurre i margini di incertezza e discrezionalità insiti nelle valutazioni di natura soggettiva.

5. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato delle presenti misure organizzative non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

6. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi degli indicatori che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonché di tutte le altre informazioni disponibili.

7. I soggetti di cui all'art. 7 delle presenti misure organizzative, applicano gli indicatori di anomalia alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

ARTICOLO 6 – L'OBLIGO DI SEGNALEZIONE E IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE ATTIVA

1. Gli uffici della Città Metropolitana di Palermo, sono tenuti, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 e dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, a comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), per il tramite del Soggetto Gestore, i dati e le informazioni relative alle operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nello svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo, nei seguenti ambiti (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 231/2007):

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti relativi alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi natura a persone fisiche ed enti pubblici o privati.

2. A titolo esemplificativo, sono operazioni rilevanti nei processi gestiti dalla Città Metropolitana di Palermo tutti quegli atti amministrativi o negoziali che comportano movimentazione di denaro come impegni e liquidazioni, procedure di scelta del contraente, alienazioni e acquisti immobiliari, autorizzazioni e altri titoli abilitativi. Più in generale, tutte le operazioni di carattere economico-finanziario, connesse alla trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipologia, o alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.

3. La segnalazione di operazioni sospette costituisce un atto dovuto e si distingue dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti che rimane, comunque, sempre possibile in via

parallela. L'eventuale segnalazione di un'operazione sospetta che si riveli successivamente infondata non comporta l'applicazione di sanzioni a carico del segnalante. Al contrario, l'omissione della segnalazione può determinare l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, configurandosi come un inadempimento rispetto al dovere d'ufficio.

4. La segnalazione di operazioni sospette:

- Deve essere effettuata senza ritardo. L'analisi dell'operatività è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto;
- Va realizzata prima di compiere l'operazione sottesa;
- Prescinde dall'importo dell'operazione e riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse;
- Rappresenta l'esito di valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito della attività istruttoria svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'allegato 1, con particolare attenzione alle notizie inerenti alle persone politicamente esposte, soggetti inquisiti e a nominativi censiti nelle liste pubbliche di terrorismo;
- Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi agli appalti;
- Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF;
- Non richiede necessariamente la "conoscenza" di un determinato reato ed è un atto distinto dalla denuncia di reato;
- Richiede che sia garantita la massima riservatezza delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa.

5. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche Amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

ARTICOLO 7 – I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE E LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

1. **“Operatori di primo livello”:** sono i dipendenti dell'Ente che ricoprono il ruolo di Responsabili del Procedimento o Responsabili dell'istruttoria nei settori di attività indicati al precedente art. 6, commi 1 e 2. Tali soggetti sono tenuti, nell'ambito della loro ordinaria attività, a rilevare eventuali situazioni potenzialmente sospette, meritevoli di approfondimento. L'attività di analisi deve essere condotta sulla base delle informazioni disponibili, avvalendosi degli indicatori di anomalia riportati nell'Allegato 1, nonché delle direttive e istruzioni operative eventualmente emanate dal Soggetto Gestore.

Inoltre, per le operazioni elencate di seguito, qualora l'importo complessivo sia superiore a € 1.000.000, è obbligatorio procedere con l'analisi del rischio di riciclaggio mediante la compilazione dell'apposita *check-list* (Allegato 2):

- Contratti pubblici (appalti e concessioni) inclusa la compravendita o la stipula di atti negoziali aventi contenuto patrimoniale, quali ad esempio l'alienazione o l'acquisto di beni immobili;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario (autorizzazioni, licenze, concessioni, contributi, ecc.).

La *check-list* deve essere utilizzata in ogni caso, a prescindere dall'importo, in presenza di fondati elementi di sospetto circa il possibile coinvolgimento dell'operazione in fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale attività non deve rappresentare un onere aggiuntivo rispetto alle ordinarie mansioni svolte, ma piuttosto configurarsi come un diverso *modus operandi*.

L'operatore che rileva delle anomalie durante l'istruttoria attiva senza indugio la procedura di segnalazione, informandone il Referente. Nel caso in cui gli operatori rilevino che il Referente medesimo sia coinvolto in operazioni a sospetto riciclaggio, devono inoltrare la segnalazione direttamente al Soggetto Gestore.

2. **“Referenti”**: sono i Dirigenti preposti ai settori interessati dalle attività indicate all'art. 6, commi 1 e 2, delle presenti misure organizzative. Essi devono:

- Garantire l'applicazione delle misure organizzative da parte degli operatori di primo livello, così come sopra delineati, in servizio presso la propria Direzione;
- Essere tempestivamente informati dagli operatori di primo livello in merito alle operazioni sospette individuate nell'ambito della loro attività ordinaria;
- Effettuare un'ulteriore valutazione di tali segnalazioni, avendo l'obbligo, qualora ne ravvisino la fondatezza, di formalizzare la segnalazione al Soggetto Gestore, corredandola della documentazione, degli atti e delle informazioni pertinenti e utili alla sua corretta comprensione.

3. **“Struttura di supporto”**: sono i dipendenti che svolgono attività di supporto al Soggetto Gestore. In particolare, essi:

- Sono designati dal Soggetto Gestore per condurre approfondimenti finalizzati a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute;
- Svolgono attività di consulenza a favore degli operatori di primo livello e dei Referenti, fornendo chiarimenti in merito all'applicabilità e alla rilevanza degli indicatori di anomalia rispetto alle operazioni ritenute sospette.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti della struttura di supporto possono avvalersi di banche dati esterne, ricerche su siti internet ritenuti di interesse e consulenze specifiche, in conformità alle indicazioni del Soggetto Gestore. La struttura di supporto assicura ai Referenti e agli operatori di primo livello strumenti operativi adeguati, anche sulla base delle valutazioni del rischio di riciclaggio effettuate nell'ambito della mappatura dei processi e dei rischi di corruzione.

4. **“Soggetto Gestore”**: è individuato con apposito Decreto del Sindaco Metropolitano e, di norma, coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Esso interloquisce con la UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi alle operazioni sospette sottoposte a verifica.

Infatti, la UIF, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, considera

quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, il Soggetto Gestore individuato, nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione *on-line*.

Il Soggetto Gestore è incaricato di:

- Definire e strutturare il procedimento di controllo, anche attraverso l’elaborazione di apposite *check-list*, al fine di consentire a ciascun operatore e/o Referente di monitorare i processi ricadenti nelle proprie aree di rischio;
- Individuare i componenti della struttura di supporto preposta all’attività di gestione delle segnalazioni;
- Acquisire le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dai Referenti, secondo le modalità stabilite nelle presenti misure organizzative;
- Valutare la fondatezza delle segnalazioni ricevute, anche avvalendosi dell’ausilio dei membri della struttura di supporto;
- Assicurare la riservatezza dei soggetti coinvolti;
- Trasmettere tempestivamente alla UIF i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette, in conformità all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, effettuando la segnalazione per via telematica e senza ritardo, indipendentemente dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione stessa;
- Agire da interlocutore con la UIF, gestendo tutte le comunicazioni e gli approfondimenti necessari per assicurare un’efficace ed efficiente trattazione delle segnalazioni, nel pieno rispetto della riservatezza delle informazioni;
- Coordinarsi con il Dirigente preposto alla formazione del personale, promuovendo l’adozione di adeguate misure di formazione e informazione in materia di antiriciclaggio, al fine di assicurare al personale coinvolto le competenze necessarie per individuare correttamente eventuali elementi di sospetto.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Soggetto Gestore, anche avvalendosi del personale appositamente individuato, ha pieno accesso a tutta la documentazione relativa alle segnalazioni pervenute e ad ogni altro documento ritenuto utile ai fini delle necessarie verifiche. Qualora lo ritenga opportuno, può inoltre procedere all’audizione degli operatori coinvolti, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili alla valutazione della fattispecie in esame.

5. **“UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia”**: è la struttura nazionale istituita presso la Banca d’Italia, rispetto alla quale opera in posizione di indipendenza e di autonomia funzionale, incaricata di ricevere dal Soggetto Gestore le comunicazioni di operazioni sospette e di effettuare le valutazioni di merito ai fini delle eventuali informative alle Autorità competenti per l’accertamento di reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

1. La Città Metropolitana di Palermo adotta le presenti misure organizzative con l’obiettivo di garantire l’efficacia del processo di rilevazione delle operazioni sospette, la tempestività della relativa segnalazione alla UIF e il pieno rispetto della riservatezza nei confronti dei soggetti segnalanti. La procedura di segnalazione si articola in tre fasi distinte, ciascuna finalizzata ad assicurare un controllo rigoroso e

un'azione tempestiva nell'ambito della prevenzione e del contrasto alle operazioni potenzialmente illecite.

I FASE:

- a) L'operatore di primo livello che, nell'ambito della propria attività ordinaria, rilevi elementi di sospetto in relazione a un'operazione in fase di istruttoria, in corso di esecuzione o già conclusa, è tenuto a trasmettere tempestivamente al proprio Dirigente (in qualità di Referente) tutte le informazioni e i dati in suo possesso. Tale segnalazione deve essere effettuata sulla base degli indicatori di anomalia ritenuti significativi, con il supporto delle *check-list* predisposte a tal fine;
- b) Nella fase di valutazione preliminare il Referente può avvalersi della struttura di supporto al Soggetto Gestore, per richiedere approfondimenti, chiarimenti o analisi, con particolare riferimento agli indicatori di anomalia riscontrati;
- c) Qualora il Referente non si attivi a seguito della segnalazione ricevuta o risulti direttamente coinvolto nell'operazione sospetta, l'operatore di primo livello può trasmettere la segnalazione direttamente al Soggetto Gestore.

II FASE:

- a) Il Referente, dopo aver esaminato attentamente la segnalazione ricevuta e sussistendone i requisiti, provvede con la massima tempestività alla sua formalizzazione e trasmissione al Soggetto Gestore. A tal fine, è necessario fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi e descrittivi utili, allegando la documentazione necessaria per garantire una completa descrizione dell'operazione sospetta;
- b) Nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'art. 38 del D.Lgs. 231/2007, la comunicazione tra il Referente e il Soggetto Gestore deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo mail segretariogenerale@cittametropolitana.pa.it, accessibile unicamente al Soggetto Gestore ed eventualmente ai collaboratori della struttura di supporto, così da garantire la massima riservatezza del segnalante e delle informazioni trasmesse;
- c) Il Referente è tenuto a conservare tutta la documentazione pertinente, al fine di rispondere tempestivamente a eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi, per il tramite del Soggetto Gestore. Tale documentazione è archiviata con modalità atte a garantire il più alto livello di riservatezza, in conformità al citato art. 38, ad esempio tramite protocollazione in un fascicolo riservato.

III FASE:

- a) Il Soggetto Gestore, una volta acquisita la documentazione relativa all'operazione sospetta, ne dispone l'archiviazione/protocollazione, nel rispetto delle normative sulla tutela della privacy;
- b) Il Soggetto Gestore procede ad una valutazione approfondita della segnalazione ricevuta, verificandone la fondatezza. Qualora ritenga che vi siano elementi idonei a giustificare la segnalazione, provvede, senza indugio, alla trasmissione alla UIF attraverso il portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, garantendo la tempestività, completezza, pertinenza e accuratezza delle informazioni fornite. Ove ne ricorrano i presupposti, procede inoltre alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria;
- c) Il Soggetto Gestore ha la facoltà di non procedere con la segnalazione alla UIF qualora, a seguito degli opportuni accertamenti, ritenga non sussistenti i presupposti per tale adempimento, motivando adeguatamente la propria decisione.

ARTICOLO 9 – ADEGUATA VERIFICA DELLE CONTROPARTI

1. I Dirigenti della Città Metropolitana di Palermo, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, sono tenuti a effettuare un'**adeguata verifica della controparte** in tutti i casi in cui si trovino a dover contrattare o concludere accordi, a vario titolo, per conto dell'Ente. Tale verifica è finalizzata a **garantire la corretta identificazione e qualificazione della controparte**.

2. Il titolare effettivo di controparti persone giuridiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta ovvero il relativo controllo. L'identificazione del titolare effettivo, pertanto, rappresenta una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di *compliance*/antifrode tra cui il rischio di infiltrazioni mafiose o il rischio di riciclaggio di denaro, nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali conflitti d'interessi.

3. Comunemente, vengono applicati tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- **criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il/i titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- **criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario di cui sopra;
- **criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

4. L'obbligo di verifica della titolarità effettiva della controparte si applica nei seguenti casi:

- A tutti i nuovi contraenti o beneficiari di finanziamenti erogati con fondi nazionali o comunitari;
- A tutti i soggetti beneficiari di concessioni e agevolazioni in materia di urbanistica, industria e commercio;
- Ai contraenti e beneficiari già esistenti, previa valutazione del rischio, nei casi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo oppure emergano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati forniti ai fini dell'identificazione della controparte.

5. Per le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica si rinvia alle disposizioni contenute all'interno degli artt. 19-25 del D.Lgs. 231/2007. Per l'adempimento di tali obblighi, i Dirigenti possono richiedere informazioni o conferme anche ad altre Amministrazioni Pubbliche, qualora necessario per accertare l'attendibilità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica.

6. Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di fornire la documentazione richiesta, il Dirigente è tenuto a:

- Informare tempestivamente il Soggetto Gestore, affinché possa eseguire le opportune valutazioni;

- Astenersi dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, riservandosi di segnalare l'operazione sospetta al Soggetto Gestore;
- Sospendere l'operazione in presenza di incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, informandola delle criticità rilevate e attendendo ulteriori evidenze documentali a supporto delle informazioni dichiarate.

7. I Dirigenti devono conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte, così da garantire la tracciabilità delle verifiche effettuate e la possibilità di rispondere a eventuali richieste degli organi di controllo.

8. Gli adempimenti sopra indicati non si applicano nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o un organismo che svolge funzioni pubbliche, per i quali si presuppone la trasparenza e l'affidabilità dell'Ente di riferimento.

ARTICOLO 11 – PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI AL PNRR

1. I soggetti coinvolti di cui all'art. 7 delle presenti misure organizzative devono, altresì, valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con la gestione del PNRR. Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi PNRR, occorre potenziare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare.

2. Ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del PNRR, si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla scorta degli **indicatori di anomalia** di carattere generale di cui alle sezioni A e B dell'allegato 1 e di carattere specifico per il settore degli appalti e finanziamenti pubblici di cui alla sezione C del medesimo allegato. Si richiama, altresì, l'importanza di un controllo puntuale anche sulla c.d. **“documentazione antimafia”** (cfr. D.Lgs. 159/2011 così come modificato dal DL 152/2021).

3. L'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori sia individuato il **titolare effettivo** come definito dalla disciplina antiriciclaggio.

4. La raccolta delle “titolarità effettive” dei destinatari dei fondi PNRR, viene garantita dalla registrazione, all'interno del sistema informativo ReGiS, dei dati comunicati dai destinatari dei fondi circa le proprie titolarità effettive. Per ogni procedura di gara, il sistema informativo ReGiS consente di registrare sia il dato sulla titolarità effettiva comunicato dagli appaltatori/subappaltatori, sia il dato sulla titolarità effettiva estratto attraverso l'interrogazione di altri sistemi informativi esterni. Inoltre, permette di comprovare lo svolgimento delle previste procedure di raccolta del dato della titolarità effettiva nonché la verifica sul corretto svolgimento di tali procedure, mediante la compilazione e la sottoscrizione di apposite attestazioni presenti sul sistema informativo.

5. Un ulteriore presidio utile è ravvisabile nella previsione di cui all'art. 9, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021), che stabilisce che nell'attuazione degli interventi del PNRR le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare la **completa tracciabilità delle operazioni** e la tenuta di un'apposita **codificazione contabile** per l'utilizzo delle risorse. Tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa devono essere conservati su supporti informatici e sono disponibili per le attività di controllo e *audit*. A tal proposito, deve essere garantito al Soggetto Gestore la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese.

6. Tenuto conto degli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal legislatore per contrastare le infiltrazioni criminali, i soggetti coinvolti di cui all'art. 7 delle presenti misure organizzative devono prestare, inoltre, particolare attenzione alla **movimentazione finanziaria**, al fine di cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi. In generale, nel monitoraggio dei rapporti sui quali confluiscono fondi riferibili al PNRR, occorre avere specifico riguardo agli eventuali flussi finanziari in favore di persone politicamente esposte o soggetti a queste notoriamente collegati, nonché a eventuali modifiche del conto corrente originariamente indicato.

7. A titolo esemplificativo, costituiscono *red flags* nella gestione dei fondi PNRR (cfr. Provvedimento della Banca D'Italia – UIF 11 aprile 2022):

- il beneficiario si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante nel fornire informazioni o dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili, ovvero se è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte;
- nel caso di finanziamenti che prevedono il rilascio di garanzie, può rilevare l'offerta in pegno di beni di incerta provenienza, specie ove sia difficile appurare se il soggetto ne sia l'effettivo titolare, o di altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTE ALLA UIF

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, la Città Metropolitana di Palermo, in qualità di Ente pubblico, è tenuta, tramite il Soggetto Gestore, a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) qualora venga a conoscenza di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in corso, concluse o tentate, ovvero quando vi siano fondati motivi per sospettarne l'esistenza.

2. Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- a) **Dati identificativi della segnalazione**, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- b) **Elementi informativi**, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) **Elementi descrittivi**, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- d) **Eventuali documenti allegati**. Si tratta di documenti ritenuti utili ai fini della migliore rappresentazione dell'operazione sospetta, i quali devono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico.

3. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico-finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare che l'operazione fosse collegata al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ad effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

4. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stes-

si. È necessario indicare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

4. Le segnalazioni alla UIF sono effettuate tempestivamente, in via telematica, tramite il portale INFO-STAT-UIF della Banca d'Italia, costituiscono atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e devono essere effettuate indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria. Le segnalazioni sono effettuate garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante ai sensi di legge.

5. Il Soggetto Gestore fornirà tempestivamente alla UIF, alla Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, ogni ulteriore informazione richiesta da tali autorità ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo della comunicazione di operazione sospetta ricevuta, sempre mantenendo la riservatezza sull'identità del segnalante.

6. Il Soggetto Gestore informa il Referente e l'operatore di primo livello che hanno effettuato la segnalazione dell'inoltro della medesima alla UIF.

ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

1. Le attività disciplinate dalle presenti misure organizzative, concernenti la raccolta, la verifica e la trasmissione di informazioni relative a operazioni sospette, sono svolte nel pieno rispetto degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali e finalizzate a garantire la tutela dell'identità del soggetto segnalante.

2. L'intero *iter* di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. I soggetti di cui all'art. 7 delle presenti misure organizzative adottano tutte le azioni idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con Decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

3. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno della struttura amministrativa di riferimento e dell'Amministrazione nel suo complesso. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007, fuori dai casi previsti dal Decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione alla controparte interessata o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 13 – LEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE

1. Le comunicazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi delle presenti misure organizzative non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

ARTICOLO 14 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. La Città Metropolitana di Palermo si impegna ad adottare misure di adeguata formazione del personale, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Tale formazione dovrà avere carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.

ARTICOLO 15 – VALIDITÀ DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO AI FINI DEL PTCPT

1. Ai sensi della Legge 190/2012, nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la tutela della trasparenza, tutte le proposte volte a rafforzare le misure di antiriciclaggio sono considerate interventi migliorativi del Piano stesso e rilevano ai fini della valutazione della performance dirigenziale.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti misure organizzative sono pubblicate all'Albo Pretorio, unitamente al Decreto di approvazione, per un periodo di 30 giorni consecutivi. Esse sono immediatamente efficaci.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione, le misure organizzative antiriciclaggio sono rese accessibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente all'interno dell'area "Altri Contenuti" – "Prevenzione della Corruzione". Inoltre, il documento viene trasmesso ai Dirigenti, affinché provvedano a condividerlo con i soggetti interessati dalle attività di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del presente documento.